

Liquidazione del danno biologico cd. differenziale - Criteri -
Fondamento - Applicabilità del principio in caso di patologia
pregressa che si manifesta progressivamente - Fattispecie.

La liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante
qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa
naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione
preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo
negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto lesa - va
effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223
c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale
complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della
causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore
medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del
punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione
risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso
valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità
aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in
caso di frazionamento della causalità materiale; tale conclusione non
muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente,
poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata
tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta
colposamente causale.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva
detratto dalla percentuale di danno riportato del 42% una percentuale
d'invalidità pregressa del 21% tenendo conto anche dell'incidenza,
manifestatasi successivamente e progressivamente, della condizione
patologica preesistente, che aveva generato sia un aggravamento della
perdita del visus all'occhio operato che una perdita progressiva del
visus all'occhio controlaterale).